

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

domando chi giudicherà dell'incompatibilità della professione, arte o mestiere coll'ufficio d'impiegato? Giudicherà il Governo? Allora tanto vale l'ommettere questa disposizione nella legge.

Volete lasciare al regolamento lo statuire sull'infinita varietà di casi in cui può occorrere di giudicare se la professione, l'arte o mestiere sia incompatibile coll'ufficio d'impiegato? Ma questo regolamento equivale al giudizio arbitrario del potere esecutivo.

Io credo poi che anche per un'altra ragione bisogna adottare l'articolo quale è proposto dal Ministero. Noi abbiamo cominciato a migliorare la condizione economica degli impiegati, e dobbiamo renderla anche migliore. Ora, come potete mettere insieme questi due concetti del cumulo d'una professione libera, o d'un arte o d'un mestiere, col sistema che tende a dare all'impiegato una posizione decorosa e sicura? Non venite ad ammettere implicitamente che all'impiegato può bastare un assegno insufficiente, inquantochè gli si lascia la facoltà di trarre vantaggio da professioni, da mestieri, da arti diverse da quel che possa essere l'ufficio dell'impiegato?

Io quindi pregherei vivamente la Commissione di accettare la redazione del progetto ministeriale, il cui concetto è questo: l'impiegato non può esercitare professioni, arti o mestieri, perchè il loro esercizio che deve presumersi continuativo è incompatibile coll'ufficio d'impiegato. Questo è il concetto che emana dalle parole dell'articolo presentato dal Ministero. Una formola diversa, credete pure, sarebbe elastica, aprirebbe il campo agli arbitrii; sì, signori, aprirebbe il campo agli arbitrii, perchè vari ed instabili sarebbero i giudizi sulla incompatibilità. È una piccola questione, o signori, perchè a nessuno verrà in mente di andare a cercare ad un impiegato in qual modo, senza mancare ai doveri del suo ufficio, possa aumentare i suoi piccoli guadagni; la disposizione riguarda tutti gli impiegati, ma certo assai meno i meno retribuiti, che gli impiegati di grado più elevato, ai quali assolutamente non potrebbe permettersi anche per poco, anche in via transitoria, il cumulo di professioni o di arti o di mestieri, col loro ufficio pubblico.

Trattandosi di piccoli lavori e di piccoli lucri avventizi, è certo che a nessuno verrà in mente di farne divieto agli impiegati.

Per parte mia poi dichiaro che non avrei difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Spantigati, massime qual fu ultimamente modificato.

LUGLI, *relatore*: Se vi ha posizione difficile e delicata è quella del relatore di una legge quando ab-

bia di fronte a sè avversari così valenti e così poderosi, e soprattutto poi quando per avversario abbia il Governo. La posizione diviene inoltre tanto più difficile, quando il relatore si trova al banco della Commissione solo, o pressochè solo, così che egli non può consultarsi coi suoi colleghi, e per conseguenza deve restringersi puramente e semplicemente ad esprimere il suo avviso, piuttosto che quello della Commissione, in seguito alle opposizioni sollevate contro la modificazione che la Commissione aveva stimato opportuno di introdurre in questo articolo.

A me però preme di dichiarare, che la Commissione è stata mossa ad introdurre questa modificazione nell'articolo dal riassunto dei verbali dei singoli uffici, circa le discussioni avvenute intorno a questo speciale articolo di legge, e dalla convinzione che la gran maggioranza degli uffici ha ritenuto troppo duro, troppo rigido il concetto che ha informato il Governo nell'adottare l'articolo 5 che ora si discute.

Infatti l'onorevole Depretis, oggi stesso, nel sostenere l'articolo ministeriale, ne ha in qualche modo riconosciuta la rigidità, in quanto che ha detto: lo stato dell'impiegato civile essere incompatibile coll'esercizio di qualunque professione, arte o mestiere, *che si eserciti in modo stabile...*

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'esercizio ho detto.

LUGLI, *relatore*. L'esercizio in modo stabile. Ma questo concetto, mi perdoni l'onorevole presidente del Consiglio, non è espresso nell'articolo del progetto di legge. Sarebbe già qualche cosa questo; non dico che sia tutto, ma sarebbe pure qualche cosa.

L'onorevole Spantigati poi, come potente argomento in prova del valore del suo emendamento ha citato il fatto che tutte e singole le amministrazioni, prima ancora che fosse presentata questa legge, hanno dato delle disposizioni per inibire ai singoli funzionari di far parte dei Consigli d'amministrazione, ecc. Quindi egli dice: se le amministrazioni si sono preoccupate di questo, con tanta maggior ragione lo dobbiamo noi. Mi pare che il suo concetto fosse questo. Ma allora domanderò all'onorevole Spantigati, come sia che nel progetto di legge non si leggono queste restrizioni? Se le medesime sono in vigore, tanto più devono far parte di questa legge la quale viene a sanzionarle.

Ora, queste distinzioni non le trovo; e mi meraviglio di sentire che il Governo in qualche modo accede facilmente alle restrizioni che l'onorevole Spantigati vuole introdurre relativamente alla disposizione dell'articolo della legge.

Per conseguenza io, non potendo consigliarmi